

Abstract. *In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato alla stregua della «diligentia quam». Pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano sia l'accertamento delle conformità che la progressiva realizzazione dell'opera in progetto, nonché le modalità di esecuzione e l'adozione di tutti gli accertamenti tecnici necessari volti a garantire la conformità dei lavori eseguiti per conto del committente.*

* * * * *

TRIBUNALE DI PERUGIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Perugia Dott.ssa R.L., ha pronunciato, all'udienza del 16.6.2015, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c, la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione da

D.R., rappresentata e difesa dall'Avv. G.A., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (...),
Via (...)

- attrice -

contro

M.F., residente in (...),

- convenuto contumace-

OGGETTO : Responsabilità professionale

CONCLUSIONI PER L'ATTRICE: "Voglia il Giudice adito, *contrariis reiectis*, nel merito, accertare e dichiarare il Geom. F.M. quale direttore e progettista dei lavori per cui è causa tenuto, per i motivi e le ragioni di cui in narrativa, a rispondere ai sensi degli art.li 1669 c.c. e/o comunque ai sensi dell'art. 2043 c.c. dei citati gravi e rilevanti vizi e difetti sussistenti nell'edificio oggetto di

controversia e, per tale effetto, condannare lo stesso: 1) al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 32.328,79, oltre IVA, oltre interessi e rivalutazione monetaria *ex lege* dal di del dovuto sino al pagamento, somma questa occorrente all'attrice per far eseguire e realizzare a regola d'arte atte ad eliminare tutti i vizi e difetti sopra descritti; 2) al risarcimento *ex art.* 1223 c.c., sempre in favore dell'attrice, di tutti gli eventuali ulteriore danni di ogni genere e natura dovuti per tutti i disagi e le difficoltà che l'attrice ha patito, sta patendo e dovrà patire in conseguenza delle difformità sopra lamentate, danni che potranno essere determinati in corso di giudizio anche attraverso l'espletamento di idonea CTU e/o altri opportuni mezzi istruttori e/o determinati dall'adito Giudice in via equitativa *ex art.* 1226 c.c.; 3) condannare *ex art.* 91 c.p.c., comunque ed in ogni caso il convenuto al pagamento in favore dell'attrice di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio, precisando che tale statuizione dovrà avvenire in favore del sottoscritto difensore Avv. A.G. in qualità di procuratore antistatario".

UDIENZA del 16.6.2015

Il Giudice, preso atto della rituale notifica dell'atto di citazione al Geom. F.M.; -preso atto della mancata costituzione in giudizio del convenuto; -preso atto delle conclusioni rassegnate dall'attrice, la quale, premettendo di essere proprietaria di un immobile, pervenuto per successione del marito Sig. V.S., sito in (...) Fraz. (...), Via (...) acquistato dalla Società (...) anche costruttrice, progettato dal Geom. F.M., anche Direttore dei Lavori, contestava, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, al solo G.M., stante l'intervenuto fallimento della impresa costruttrice, la sussistenza di gravi vizi e difetti da cui era affetto il predetto immobile; considerato che:

- la contumacia costituisce un comportamento equivoco e non concludente, tenuto conto che, e sul punto il Giudicante non condivide gli assunti attorei, al contumace non si applica il principio di non contestazione (una esplicita conferma si rinviene nella 1. n. 69/09 che, modificando l'art. 115 c.p.c, restringe il fascio applicativo del principio di non contestazione alla sola parte costituita), non potendo la mancata costituzione in giudizio con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrali e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento;

- pertanto devesi esaminare il materiale probatorio fornito dall'attrice a sostegno delle proprie domande, alla luce del *thema probandum*, e considerato che la domanda può essere accolta nei termini scaturenti dalle risultanze dell'espletato accertamento peritale d'ufficio;

- costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte che in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di

particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "*diligentia quam*" in concreto;

- rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera, e segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera;

- conseguentemente il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere e il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (delle riportate in atto di citazione problematiche, era a conoscenza, nella fattispecie in esame, il Geom. M., il quale, notiziato dal difensore della Sig.ra D. delle doglianze successivamente trasfuse nell'atto che ha dato origine al presente giudizio, riferiva, peraltro in maniera generica, di avere già nel 2008 rappresentato alla ditta appaltatrice diffidandola diffidandola ad un sopralluogo e alla esecuzione di eventuali lavori di ripristino);

- evidenzia il Consulente dell'Ufficio, con relazione esaustiva e congruamente motivata, le cui conclusioni fa proprie questo Giudice, la sussistenza di vizi (che avrebbe, con la diligenza richiesta, potuto, il professionista convenuto, evitare suggerendo i dovuti correttivi alla impresa esecutrice anche in considerazione delle pregresse lamentele dell'attrice; il comportamento silente del professionista a fronte della consapevolezza della situazione di dissesto dell'immobile lui lamentata dalla D., non depone nel senso della sua assoluzione dall'assolvimento dei precisi doveri lui imposti dalle mansioni cui era preposto) relativi alle infiltrazioni di acqua piovana nel locale ripostiglio, l'erroneo posizionamento della canna fumaria che emette fumi di scarico all'interno del locale infiltrazione di acqua all'interno di uno dei due bagni del piano primo, la sconnessione del manto di copertura, i cedimenti strutturali del muro di recinzione che nel tratto a monte assume funzione di contenimento, lesioni del muro esterno, vistosi danneggiamenti della pavimentazione esterna;

- in dettaglio, sia le opere di ripristino sia i relativi costi ammontanti in complessivi, ritenuti esaustivi delle pretese attrici, € 20.000,00, oltre IVA, risultano chiaramente esposti nella CTU in atti;

tanto considerato, ritenuta allo stato degli atti sufficientemente istruita la causa ai fini della decisione di merito sulla domanda principale; ritenuta al contrario doversi respingere la domanda ulteriore di risarcimento dei danni diversi patiti dalla attrice, rimasta senza all'esito della discussione orale della causa; visto l'art. 281 *sexies* c.p.c;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda, condanna il Geom. F.M. al risarcimento dei danni in favore della Sig.ra R.D. ammontanti a € 20.000,00, oltre IVA, per l'esecuzione delle opere di ripristino elencate nella perizia del Geom. M., in atti, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Respinge le altre domande. Condanna M.F. al pagamento delle spese di lite liquidate in € 600,00 per spese, € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette come per legge, da distrarsi in favore del procuratore.

Perugia, 16 giugno 2015

Il Giudice